



**C.I.S.S. 38**  
**CONSORZIO INTERCOMUNALE**  
**DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

Via Ivrea, 100 - 10082 CUORGNÉ' (TO) Sito web: <http://www.ciss38.it>  
segreteria@ciss38.it ☎ 0124/657931 📠 0124/651796 C.F. / P.I. 07262240018

**REGOLAMENTO PER**  
**L'AFFIDAMENTO FAMILIARE E L'AFFIANCAMENTO TRA FAMIGLIE**  
**PER NUCLEI CON MINORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'**

**PREMESSA**

Gli interventi di affidamento familiare e di sostegno tra famiglie costituiscono un'opportunità alternativa all'istituzionalizzazione per quei minori che non possono essere adeguatamente tutelati nell'ambito della famiglia di appartenenza.

La famiglia è il luogo privilegiato in cui un minore cresce e sviluppa le proprie potenzialità: relazioni adeguate, protezione, sicurezza sono elementi indispensabili ai minori per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno e per realizzare le proprie aspirazioni.

Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni si trovano in difficoltà a svolgere le proprie funzioni, si rendono necessari, in riferimento alla normativa vigente, interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia stessa per superare le proprie criticità.

Obiettivo generale è che l'affidamento familiare e le forme di solidarietà tra famiglie diventino sempre di più una risorsa per le persone, e che tali strumenti trovino riscontri operativi nella comunità locale, coinvolta, attiva e partecipe nella promozione, realizzazione e garanzia dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

**ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

L'affidamento familiare è individuato come uno strumento importante all'interno dei progetti di sostegno nei confronti di genitori con minori che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.

In riferimento alla normativa regionale, nazionale e internazionale vigente, i Servizi Socio-assistenziali e sanitari devono prioritariamente porre in essere tutti i possibili interventi di sostegno alla famiglia affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse, potenziali ed attivabili, assicurando il più possibile un ambiente idoneo alla crescita del minore.

Il presente regolamento disciplina gli interventi di affidamento di minori a famiglie o persone singole, nonché le forme di solidarietà e affiancamento tra famiglie, a fronte di un progetto sociale individualizzato di cura e protezione finalizzato al mantenimento ed alla valorizzazione delle relazioni del minore con il proprio contesto di vita.

## ART. 2 FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un intervento / risorsa che si differenzia nella sua applicazione in riferimento al progetto di sostegno formulato, e che di volta in volta può essere modulato in ragione delle necessità specifiche e dei bisogni del minore e della sua famiglia.

Si possono pertanto definire differenti forme e tipologie di affidamento familiare.

Le forme dell'affidamento familiare possono essere:

*dal punto di vista giuridico*

- **Consensuale:** quando si avvia per iniziativa del Servizio Sociale con il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale; il progetto viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario. Questa modalità è da privilegiare in quanto permette, e obbligatoriamente prevede, il coinvolgimento attivo e diretto della famiglia di origine in un progetto condiviso che vede i genitori protagonisti nei confronti del proprio figlio.
- **Giudiziale:** qualora non vi sia la possibilità di un progetto in consensualità; l'affidamento viene disposto dall'Autorità Giudiziaria ( Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni ), anche su proposta dei Servizi Socio-assistenziali o Sanitari, laddove manchi il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. In situazioni di grave pregiudizio e abbandono morale e/o materiale dei minori, la Pubblica Autorità esercita un'immediata funzione di protezione ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile; le disposizioni assunte in urgenza vengono successivamente convalidate dall'Autorità Giudiziaria.

*Dal punto di vista delle modalità di attuazione:*

- **Residenziale:** si intende l'accoglienza da parte di una famiglia o di una persona singola di un minore il cui nucleo di origine vive una situazione di grave fragilità, non risultando in grado di assicurare al minore condizioni di piena tutela e protezione. Tale accoglienza prevede l'inserimento continuativo e stabile del minore presso il nucleo affidatario, pur mantenendo relazioni con la famiglia di origine nei tempi e nei modi definiti nel progetto di affidamento formulato da parte dei Servizi, salvo diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria.
- **Diurno / semiresidenziale:** è una misura di sostegno alla famiglia che, seppur in una situazione di fragilità, conserva competenze e capacità educative sufficientemente adeguate al ruolo genitoriale; presuppone pertanto la parziale collocazione del minore presso il nucleo affidatario ( famiglia o persona singola ) offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana tale da costituire un'importante riferimento educativo ed affettivo nel suo percorso di crescita, oppure quale misura di sostegno alla famiglia con una valenza accuditiva / gestionale. Al fine di favorire l'affiancamento alle figure genitoriali è opportuna la vicinanza territoriale tra le due famiglie. L'affidamento familiare diurno non necessita di segnalazione per la validazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, e non riguarda il naturale impegno e cura nei confronti del minore da parte di parenti entro il IV grado, naturale espressione di solidarietà.

Sono possibili le seguenti tipologie di affidamento familiare:

- **Affidamento familiare a terzi:** quando il minore è inserito presso singoli o nuclei familiari non legati da alcun vincolo di parentela.
- **Affidamento familiare a parenti:** quando il minore è inserito presso persone o famiglie a lui legate da vincoli di parentela entro il IV grado e da rapporti pregressi di significato affettivo e di continuità delle relazioni. Risponde alla necessità di valorizzare i legami presenti e/o da

potenziare tra il minore ed i riferimenti parentali che costituiscono le radici nelle quali si è originata la sua biografia.

- **Affidamento familiare di genitore e figli:** è finalizzato all'accoglienza ed al sostegno di un nucleo monogenitoriale che necessita di un adeguato spazio educativo e relazionale al fine di favorire le competenze genitoriali, consentendo il mantenimento del legame genitore / figli in un ambito di tutela.
- **Affiancamento tra famiglie:** la solidarietà tra famiglie è finalizzata alla promozione delle risorse dei nuclei familiari con minori che presentano temporanee condizioni di fragilità tali da non pregiudicare le competenze genitoriali ed educative; l'affiancamento prevede il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare e permette di instaurare un rapporto di paritarietà e reciprocità tra le due famiglie che sono collocate in contesti territoriali vicini e di appartenenza relazionale. Tale misura rappresenta una modalità di sostegno in ottica preventiva, volta al mantenimento dei legami del minore con il proprio contesto familiare e di vita. Il progetto può essere sostenuto per l'intero periodo da un *tutor* (di norma per 12 mesi), il quale ha il compito di sostenere, facilitare e mediare le relazioni tra i due nuclei mantenendo un costante confronto ed aggiornamento con il Servizio Sociale titolare del progetto. L'affiancamento prevede la sottoscrizione, da parte di tutti gli attori coinvolti (famiglie, Tutor, Assistente Sociale,... ) di un patto educativo quale documento formale in cui sono delineati gli obiettivi, le azioni, i reciproci impegni e la durata del progetto.
- **Affidamento familiare a rischio giuridico:** affidamento familiare disposto dal Tribunale per i Minorenni, di norma a coppie aventi i requisiti per l'adozione, di minori nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva.

Come previsto anche dalle linee d'indirizzo regionali in materia, ed al fine della determinazione del contributo spese mensile di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, si prevedono, oltre alle tipologie di affidamento familiare, anche le **Adozioni “difficili” (minori di età superiore ai 12 anni e/o portatori di handicap accertato ai sensi della L. 104/1992)**: la collocazione di minori nelle condizioni di cui sopra necessita di particolari attenzioni e cure e pertanto, pur all'interno del percorso adottivo, è previsto a favore delle coppie un sostegno economico differenziato ed implementato.

### ART. 3 COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE AFFIDAMENTI

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'affidamento familiare e del sostegno alle famiglie è istituita, come previsto dalla DGR 79-11035/2003 della Regione Piemonte, una Commissione composta da operatori sociali del CISS 38, da uno Psicologo del Servizio SPEE dell'ASL TO 4 e/o da altri Enti accreditati dalla stessa e/o da partner del Terzo Settore afferenti al Centro per le famiglie e/o a progettualità analoghe.

L'attività della Commissione affidamenti sarà regolamentata da procedure interne all'organizzazione consortile.

I compiti della Commissione affidamenti sono:

- promozione e sensibilizzazione della comunità locale attraverso la pubblicizzazione di iniziative in materia e collaborazione con le diverse espressioni, istituzionali e spontanee, presenti sul territorio;
- conoscenza ed orientamento delle famiglie disponibili all'affidamento/affiancamento;

- selezione delle famiglie disponibili all'affidamento/affiancamento secondo i criteri di approfondimento sociali e psicologici;
- ricezione e gestione delle segnalazioni per progetti di affidamento/affiancamento presentate dagli Assistenti Sociali referenti del caso;
- abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria selezionata e ritenuta il più possibile compatibile con gli obiettivi del progetto di affidamento;
- attivazione di interventi di sostegno, di gruppo e/o individuali, in base alle risorse disponibili, rivolti alle famiglie affidatarie e/o di origine prima, durante e dopo l'esperienza di accoglienza;
- monitoraggio e consulenza, laddove necessario, all'Assistente Sociale referente del caso su situazioni degli affidamenti in essere;
- creazione ed aggiornamento di una "banca dati" informatizzata delle famiglie disponibili all'affidamento e dei minori in attesa di abbinamento.

#### ART. 4 COMPITI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

I compiti dell'Assistente Sociale referente del caso sono:

- segnalazione attraverso apposita scheda delle condizioni del minore e della sua famiglia, con l'ipotesi di progetto di affidamento;
- predisposizione del progetto di affidamento, definendo bisogni, obiettivi e durata dell'intervento;
- relazioni di proposta del progetto di affidamento necessarie per la predisposizione degli atti amministrativi e per la validazione da parte della Commissione UMVD;
- attivazione degli interventi di sostegno alla famiglia di origine al fine di ridurre o superare le criticità che hanno motivato l'allontanamento del minore;
- vigilanza e monitoraggio sul progetto di affidamento, in collaborazione con i Servizi dell'ASL TO 4 e, laddove necessario, con la Commissione Affidamenti, con periodici aggiornamenti, secondo quanto previsto e/o per opportunità progettuale, all'Autorità Giudiziaria competente.

#### ART. 5 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Diritti:

- ricevere informazioni puntuali circa le finalità del progetto e per quanto possibile conoscere le caratteristiche della famiglia affidataria;
- avere garanzia, secondo tempi e modi definiti, del mantenimento delle relazioni con il minore affidato;
- usufruire del sostegno e degli interventi proposti dal Servizio Socio-assistenziali e sanitari;
- condividere le scelte relative agli aspetti della salute, dell'istruzione, della religione e negli atti amministrativi di spettanza.

Doveri:

- rispettare gli accordi e gli impegni assunti con il Servizio Sociale, evitando atteggiamenti di delega e di disimpegno, e secondo quanto indicato dall'Autorità Giudiziaria;
- attivarsi per il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio;
- contribuire, secondo le proprie disponibilità economiche, alle spese personali del minore affidato;
- rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria ed evitare comportamenti ostacolanti il buon esito del progetto.

## ART. 6 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

### Diritti:

- essere informati circa la situazione, anche giuridica e sanitaria, del minore accolto e del progetto che lo riguarda;
- concorrere alla predisposizione del progetto educativo;
- ricevere il sostegno dalle figure sociali e sanitarie coinvolte;
- mantenere i rapporti con le Istituzioni Scolastiche ed i Servizi Sanitari;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;
- partecipare ai gruppi di sostegno tra famiglie affidatarie;
- ricevere il contributo spese mensile concordato a livello progettuale.

### Doveri:

- mantenere, secondo le indicazioni progettuali e/o dell'Autorità Giudiziaria, i rapporti con la famiglia di origine;
- rispettare gli impegni previsti dal progetto di affidamento;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore accolto e della sua famiglia, rispettandone inoltre i valori e la storia personale;
- evitare qualsiasi scambio di denaro con la famiglia d'origine del minore.

## ART. 7 CONTRIBUTO SPESE MENSILE

In attuazione a quanto disposto dalla L. 184/1983, successivamente modificata dalla L. 149/2001, nonché dalle linee d'indirizzo regionali in materia approvate con D.G.R. 79-11035 del 17/11/2003, ai nuclei familiari che si rendono disponibili all'affidamento familiare o all'affiancamento tra famiglie è garantito un contributo spese mensile secondo quanto determinato nella tabella seguente:

| Forma / tipologia affidamento                                                                                                   | Contributo spese mensile                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affidamento familiare a terzi</b>                                                                                            | Importo mensile Pensione minima INPS arrotondato per eccesso, + il 70% per il 2° minore, il 40% per il 3° minore e per eventuali altri minori accolti                                                                                        |
| <b>Affidamento familiare di genitore e figli</b>                                                                                | Importo mensile Pensione minima INPS arrotondato per eccesso, + il 70% per il 2° soggetto, il 40% per eventuali altri minori                                                                                                                 |
| <b>Affiancamento tra famiglie</b>                                                                                               | Fino a € 150 per impegno pari a 1 giorno a settimana; fino a € 250 per impegno da 2 a 3 giorni a settimana; fino a € 350 per impegno da 3 a 6 giorni a settimana;<br>Eventuale rimborso per il Tutor fino a € 300 una tantum a fine progetto |
| <b>Affidamento familiare a rischio giuridico</b>                                                                                | Importo mensile Pensione minima INPS arrotondato per eccesso, + il 70% per il 2° minore, il 40% per il 3° minore e per eventuali altri minori                                                                                                |
| <b>Affidamento familiare diurno / semiresidenziale</b>                                                                          | Fino a € 150 per impegno pari a 1 giorno a settimana; fino a € 250 per impegno da 2 a 3 giorni a settimana; fino a € 350 per impegno da 3 a 6 giorni a settimana                                                                             |
| <b>Adozioni difficili ( minori di età superiore ai 12 anni e/o portatori di handicap accertato ai sensi della L. 104/1992 )</b> | Importo mensile Pensione minima INPS arrotondato per eccesso fino al raggiungimento della maggiore età                                                                                                                                       |

In caso di affidamento residenziale di minori con accertata disabilità e titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza, tali prestazioni dovranno essere percepite dalla famiglia affidataria; nell'eventuale attesa del riconoscimento o nei mesi di sospensione delle sopracitate prestazioni previdenziali, il contributo spese mensile può essere fino al doppio del contributo ordinario.

Gli assegni familiari ed altri benefici di previdenza sociale dovranno essere versati direttamente agli affidatari, a seguito di comunicazione all'INPS.

In situazioni particolarmente complesse di minori può essere prevista una maggiorazione fino al 30% del contributo mensile.

Per affidamenti residenziali di neonati (0-24 mesi) può essere previsto una maggiorazione fino a 50% del contributo mensile.

Per i minori con un progetto di affidamento familiare residenziale fino al compimento della maggiore età, non ancora in una condizione di prevedibile piena autonomia personale e per i quali non si prevede il rientro presso la famiglia d'origine, il progetto di affidamento in corso può eventualmente proseguire per un ulteriore periodo e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Tale estensione si può realizzare a fronte del consenso dell'interessato e degli affidatari, sia come progettualità del Servizio Sociale che su validazione dell'Autorità Giudiziaria competente. In questo caso l'eventuale reddito posseduto dal giovane è lasciato a disposizione dello stesso, affinché sia favorito il raggiungimento dell'autonomia futura.

#### **Affidamento familiare residenziale a parenti:**

- il reddito dichiarato del nucleo si intende anche comprensivo di provvidenze economiche non soggette ad IRPEF, al netto dell'affitto o del mutuo per l'abitazione;
- per nucleo familiare si intende il nucleo dei parenti senza il minore accolto;
- per il calcolo del Reddito di riferimento del nucleo si considera la pensione minima INPS per il primo componente, il 70 % per il secondo, il 40% dal terzo in poi;
- nel caso di più fratelli accolti la maggiorazione del contributo spese mensile è determinata come per l'affidamento residenziale a terzi.

| Reddito di riferimento nucleo familiare parenti     | Contributo spese mensile                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Reddito dichiarato <= Reddito di riferimento        | 100 % del contributo spese per affidamento residenziale a terzi |
| Reddito dichiarato = Reddito di riferimento + 25 %  | 75 % del contributo spese per affidamento residenziale a terzi  |
| Reddito dichiarato = Reddito di riferimento + 50 %  | 50 % del contributo spese per affidamento residenziale a terzi  |
| Reddito dichiarato = Reddito di riferimento + 75 %  | 25 % del contributo spese per affidamento residenziale a terzi  |
| Reddito dichiarato = Reddito di riferimento + 100 % | Nessun contributo spese                                         |

## ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE

Il CISS 38 garantisce per i progetti di affidamento familiare e di affiancamento tra famiglie coperture assicurative per i soggetti coinvolti e nei confronti di terzi.

## ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

In particolare si rimanda alla L. 184/1983, successivamente modificata dalla L. 149/2001, nonché alle linee d'indirizzo regionali in materia approvate con D.G.R. 79-11035 del 17/11/2003 e recepite con il presente regolamento.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti atti del CISS 38 in materia.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Normativa Internazionale

- Convenzione sui Diritti dei Fanciulli dell' Onu del 20.11.1989 New York

### Normativa Nazionale

- ART. 30 -31 della Costituzione
- Legge 4.05.1983 n° 184 Diritto del minore ad una famiglia
- Legge 7.05.1991 n° 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dei Diritti del Fanciullo
- Legge 28.08.1997 n° 285 Disposizione per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
- Legge 8.11.2000 n° 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Legge 28.03.2001 n° 149 Modifiche alla legge 4.05.1983 n.184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
- Legge 19.10.2015 n° 173 Modifica della Legge 4.05.1983 n° 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare "

### Normativa regionale

- DGR 4.06.2001 n° 46- 3163 Approvazione del progetto " Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia " attuazione della legge 28-03.2001 n 149
- DGR 17.11.2003 n 78- 11034 Regolamentazione del servizio famiglie professionali. Individuazione criteri per la sperimentazione.
- DGR 17.11.2003 n° 79- 11035 Approvazione linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozione di minori, in attuazione della L. 149 / 2001 Diritto del minore ad una famiglia.